

Assemblea degli Ets, lo statuto è la bussola per la convocazione

Terzo settore

I chiarimenti nella nuova
massima del Consiglio
notarile di Milano

Enrico Maria Sironi

In assenza di regole legali per la convocazione delle assemblee delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore dotate di organo assembleare, a esse si applicano le regole generali che, per gli enti senza scopo di lucro, prevedono la convocazione dell'assemblea con le modalità stabilite dallo statuto e, in mancanza, mediante avviso personale che contenga l'ordine del giorno. Infatti, l'articolo 3 del Codice del Terzo settore prevede l'applicazione, in mancanza di specifiche regole, delle norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

Tuttavia, spesso negli enti con un elevato numero di associati la convocazione personale diventa onerosa, sia in termini economici che in termini di laboriosità. Inoltre, l'associato che abbia cambiato indirizzo, senza avvertire l'ente, difficilmente verrà a conoscenza della convocazione e, quindi, non potrà partecipare alla riunione.

La commissione Terzo settore del Consiglio notarile di Milano chiarisce, con la nuova massima n.19, che, laddove si voglia favorire la partecipazione alle assemblee e il loro funzionamento, lo statuto degli enti non lucrativi (Ets o meno) può prevedere modalità di convocazione rivolte indistintamente alla generalità degli associati. Tali modalità di convocazione "generalizzate" possono essere previste sia in via esclusiva, sia in aggiunta a quelle personalizzate. Tuttavia, è fondamentale che lo statuto contenga la specifica indicazione delle diverse modalità cui ricorrere per convocare l'assem-

blea, non ammettendosi la possibilità, in maniera indeterminata, di ricorrere a qualsiasi modalità di convocazione, senza che lo statuto la descriva esattamente.

Secondo i notai milanesi è, inoltre, legittimo che lo statuto affidi la scelta tra i diversi sistemi contemplati, di volta in volta, all'organo competente per la convocazione, come pure che siano previste diverse modalità di convocazione in relazione al superamento o meno di un certo numero di associati.

Ciò che conta, in mancanza di criteri legali, è che le modalità di convocazione degli associati siano ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità e partecipazione. Si ritiene, in particolare, possibile prevedere la convocazione mediante pubblicazione dell'avviso in luoghi (fisici o virtuali) accessibili a tutti i destinatari della convocazione. Pertanto, sono sicuramente ammesse:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito Internet dell'ente;
- la pubblicazione dell'avviso in almeno un quotidiano indicato dallo statuto;
- l'affissione all'interno di locali o spazi predeterminati dallo statuto, frequentati dagli associati;

nonché ogni altro modo che sia conforme a buona fede e garantisca la parità di trattamento degli aventi diritto.

Nelle ipotesi indicate, buona fede e parità di trattamento impongono che siano chiaramente determinati i luoghi (anche virtuali) di affissione o pubblicazione della convocazione; opportuno, inoltre, che si prevedano tempi di preavviso più ampi di quelli richiesti per la convocazione personale e che siano utilizzati spazi web accessibili gratuitamente e facilmente, oppure che siano scelti locali raggiungibili in più ore del giorno e in più giorni della settimana.

*Presidente del Consiglio notarile di Milano
e collaboratore de Il Sole 24 Ore*